



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ATTO N. ORD 102 DEL 09/04/2025**

**OGGETTO: INTERDIZIONE GIARDINO DI PERTINENZA DEL NEGOZIO CONTRADDISTINTO DAL CIV. 30 DI VIA TERPI - IN ADIACENZA A PARCHEGGI PRIVATI GIA' OGGETTO DI PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA CON ATTO N. ORD 50 DEL 07/03/2025 - E INTERDIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO DI CIVICA PROPRIETA' CONTRADDISTINTO DAL NUMERO CIVICO 5 DI PIAZZALE BLIGNY CAUSA FRANA.**

**Il Vice Sindaco Reggente**

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

**Premesso** che:

- in data 31/03/2025 perveniva dal C.O.A. richiesta di intervento in ausilio a personale dei Vigili del Fuoco intervenuti a causa di frana e crollo di un muro di sostegno presso la scarpata compresa tra Via Terpi e Piazzale Bligny, in adiacenza ad aree private in Via Terpi ad uso parcheggio già oggetto di interdizione con Ordinanza Sindacale ORD 50 del 07/03/2025, sempre causa frana;
- in pari data, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo congiunto con i tecnici di Direzione Idrogeologia Geotecnica e Vallate presso le aree sopra indicate;
- in sede di sopralluogo si poteva prendere visione del crollo di un tratto di muro di contenimento dei parcheggi già precedentemente interdetti e della frana di una porzione della scarpata soprastante le aree di Piazzale Bligny presso il civico 5. Il crollo è avvenuto all'interno dell'area di cantiere della Direzione Idrogeologia Geotecnica e Vallate ed ha altresì interessato aree già sottoposte a provvedimenti di interdizione per il dissesto avvenuto nel febbraio 2025 (vedi Ordinanza Sindacale num. 50 del 07/03/2025);

Documento sottoscritto digitalmente

**In considerazione** dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si è confermata, sul posto in sede di sopralluogo e successivamente con nota prot. 0155821.U del 01/04/2025, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino e/o alla verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi, l'interdizione per:

- giardino di pertinenza del negozio contraddistinto dal civico 30 di Via Terpi, in adiacenza ai parcheggi già oggetto di provvedimento di chiusura;
- porzione del fabbricato di civica proprietà contraddistinto dal numero civico 5 di piazzale Bligny.

**Considerato** che all'interno della Relazione Tecnica prot. 0165657.I del 07/04/2025, relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 31/03/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

**Dato atto** delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

**Dato atto** altresì che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 mezzo nota prot. 0155821.U del 01/04/2025;

**Considerato** altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

a convalida di quanto disposto verbalmente da parte del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità in sede di sopralluogo del 31/03/2025 - e successivamente con la nota prot. 0155821.U del 01/04/2025 - di interdire con divieto di accesso fino alla verifica e/o al ripristino delle condizioni di sicurezza certificate da parte di tecnico abilitato alla professione:

- il giardino di pertinenza del negozio contraddistinto dal civico 30 di Via Terpi, in adiacenza ai parcheggi già oggetto di precedente provvedimento di chiusura ORD-50-2025;

Documento sottoscritto digitalmente

- porzione di fabbricato di civica proprietà contraddistinto dal numero civico 5 di piazzale Bligny

come meglio individuato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valbisagno - ed al Municipio 4 Media Valbisagno per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate, per conoscenza;
- alla Direzione Commercio;
- alla Direzione Sicurezza Aziendale;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare

Documento sottoscritto digitalmente

responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente  
PIETRO PICIOCCHI

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*




COMUNE DI GENOVA

## ORDINANZA DEL SINDACO

**OGGETTO: INTERDIZIONE GIARDINO DI PERTINENZA DEL NEGOZIO CONTRADDISTINTO DAL CIV. 30 DI VIA TERPI - IN ADIACENZA A PARCHEGGI PRIVATI GIÀ OGGETTO DI PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA CON ATTO N. ORD 50 DEL 07/03/2025 - E INTERDIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO DI CIVICA PROPRIETÀ CONTRADDISTINTO DAL NUMERO CIVICO 5 DI PIAZZALE BLIGNY CAUSA FRANA.**

### ALLEGATO GRAFICO



*Figura 1: Individuazione di massima delle interdizioni (aree esterne e porzione di fabbricato civico) adottate in via precauzionale*